

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)	»	4
AFFARI ESTERI (III)	»	6
BILANCIO (V)	»	7
FINANZE (VI)	»	12
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X)	»	14
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	29
AFFARI SOCIALI (XII)	»	31
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	32
<i>INDICE GENERALE</i>	»	34

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, Joseph Deiss	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 maggio 2011.

Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, Joseph Deiss.

L'incontro informale si è svolto dalle
14.10 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	5

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e*

dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni*, e Francesco MASSICCI, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio BOR-

GHESI (IdV), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Enrico LA LOGGIA, *presidente*, Marco CAUSI (PD), Mario BACCINI (PdL) e Roberto SIMONETTI (LNP).

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.30.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI).

Maurizio MELONI, *Presidente di Sezione della Corte dei conti*, Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei conti*, Luigi PACIFICO, *Consigliere della Corte dei conti*, e Cinzia BARISANO, *Consigliere della Corte dei conti*, forniscono ulteriori precisazioni.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao

6

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 maggio 2011.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 19.25 alle 19.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (*Deliberazione*) 7

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 9

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 10

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 10

ERRATA CORRIGE 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

(*Deliberazione*).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 5 maggio 2011, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva è prevista l'audizione della Ragioneria generale dello Stato, della Corte dei conti, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell'ANCI.

Fa quindi presente che, essendo stata sottosta la bozza di programma al Presidente della Camera ed essendo stata acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Avverte che, come per i più recenti schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 42 del 2009, le audizioni previste dall'indagine conoscitiva saranno svolte congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma stabilito.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio il 13 aprile 2011, la quale ha espresso parere favorevole sul testo alla Commissione di merito. Fa presente che la Commissione affari esteri e comunitari ha concluso il 4 maggio 2011 l'esame in sede referente, deliberando di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, senza apportarvi modificazioni. Con riferimento all'articolo 8, comma 4, del provvedimento, che reca una clausola di salvaguardia automatica degli oneri che dovessero eccedere la soglia di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2011, prevista al comma 2 del medesimo articolo 8, osserva che nella legge di bilancio per l'anno 2011 è stata operata una revisione dei programmi del Ministero degli affari esteri, in seguito alla quale non è più presente nel suo stato di previsione il programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo », la cui dotazione finanziaria di parte corrente rimodulabile è indicata nella suddetta clausola di salvaguardia a copertura di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al citato comma 2. Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca a quale programma della suddetta missione « L'Italia in Europa e nel mondo » occorra fare riferimento qualora si renda necessario attivare la clausola di salvaguardia prevista dal provvedimento in esame. Fa presente che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, rileva che l'emendamento Di Stanislao 7.1, il quale prevede che chiunque disponga di diritti di brevetto e di tecnologie idonee alla fabbricazione di bombe a grappolo debba farne denuncia al Ministero dello sviluppo eco-

nomico, al fine di consentire i necessari controlli volti a garantire la sospensione e la rinuncia di qualsiasi attività produttiva, sembra non comportare oneri per la finanza pubblica. Giudica comunque necessaria una conferma in tal senso da parte del Governo. In relazione all'articolo aggiuntivo Di Stanislao 3.01, il quale prevede il divieto per le banche e altri soggetti finanziari di finanziare società che svolgano attività di produzione, utilizzo e altro concernenti le mine antipersona e munizioni a grappolo, ritiene che non vi siano profili problematici di carattere finanziario. Anche su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente, in merito all'esatta indicazione del programma indicato nella clausola di salvaguardia, che il programma denominato « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » ha assunto, nell'anno finanziario 2011, la denominazione « Promozione della pace e della sicurezza internazionale » a seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, cui ha fatto seguito la revisione del relativo stato di previsione. Per quanto attiene alle proposte emendative, ritiene che esse non presentino profili finanziari problematici.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4193 e abb., approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

considerato che, in seguito all'approvazione della legge n. 221 del 2011 (legge di bilancio per il 2011), non è più presente

in bilancio il programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale », già previsto nell'anno 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che, ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4, rilevi il programma « Promozione della pace e della sicurezza internazionale », anziché, come espressamente indicato, il programma « Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale »,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

C. 4248 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il presente provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio il 28 aprile 2011, che ha espresso parere favorevole sul testo alla Commissione di merito. Fa presente che la Commissione affari esteri e comunitari ha concluso il 4 maggio 2011 l'esame in sede referente,

deliberando di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, senza apportarvi modificazioni. Non essendo intervenute modifiche al testo in esame, propone di confermare il parere favorevole.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

C. 4249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il presente provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio il 28 aprile 2011, che ha espresso parere favorevole sul testo alla Commissione di merito. Fa presente che la Commissione affari esteri e comunitari ha concluso il 4 maggio 2011 l'esame in sede referente, deliberando di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, senza apportarvi modificazioni. Non essendo intervenute modifiche al testo in esame, propone di confermare il parere favorevole.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo era stato rinviato nella seduta del 5 maggio 2011, in quanto non era stato ancora acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Fa presente che lo stesso 5 maggio la Conferenza unificata ha espresso il prescritto parere ed è quindi possibile concludere l'esame del provvedimento.

Quanto al contenuto dello schema, fa presente che esso reca disposizioni per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, che definisce l'ambito di applicazione del decreto, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione ripropone i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa di delega, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 183 del 2010. Per quanto concerne l'articolo 2, recante modifiche alle disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, ritiene che la disposizione non comporti oneri a carico della finanza pubblica, anche se la relazione tecnica appare circoscrivere la mancanza di effetti al solo bilancio dello Stato. In merito all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina in materia di congedo per assistenza a soggetto gravemente disabile, per accertare la neutralità delle disposizioni in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo espliciti se già attualmente le previsioni tendenziali relative all'andamento della spesa connessa al riconoscimento delle indennità e della relativa contribuzione figurativa incorporino gli effetti delle previsioni introdotte – sulla base delle pronunce della Corte costituzionale – dalla norma in esame riguardo ai soggetti titolari del diritto ad usufruire dei congedi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso prevede una riformulazione delle attuali disposizioni in materia di congedo per assistenza a soggetto gravemente disabile e, pertanto, conferma che le previsioni tendenziali relative al riconoscimento delle indennità e della relativa contribuzione figurativa già incorporano gli effetti delle innovazioni introdotte dalla disposizione in esame riguardo ai soggetti titolari ad usufruire dei congedi. Fa presente di

non avere ulteriori osservazioni da formulare.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo 4, sottolineando altresì che dovrebbero valutarsi le implicazioni dell'eventuale accoglimento degli emendamenti proposti dall'U.P.I. menzionati nel parere reso dalla Conferenza unificata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur confermando la neutralità finanziaria del provvedimento, si riserva di approfondire gli aspetti segnalati dall'onorevole Borghesi.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 472 del 27 aprile 2011, a pagina 55, prima colonna, dopo la quinta riga, inserire le seguenti parole: « **La seduta termina alle 15.30** ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 476 del 5 maggio 2011, a pagina 11, seconda colonna, ultima riga:

sopprimere la parola: « e »;

dopo le parole: « Meta 4.21 », aggiungere le seguenti: « e Distaso 4.11. ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle problematiche concernenti il regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale e la riduzione dell'accisa sui carburanti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	12
---	----

AUDIZIONI

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle problematiche concernenti il regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale e la riduzione dell'accisa sui carburanti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua relazione Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Cosimo VENTUCCI (PdL) e Gianfranco CONTE, *presidente*, a più riprese, ai quali rispondono Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*, Walter DE SANTIS, *Direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle dogane*, e Pasquale DI MAIO, *Direttore centrale affari giuridici e contenzioso dell'Agenzia delle dogane*.

Svolgono ulteriori considerazioni i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali replica Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*.

Intervengono Walter DE SANTIS, *Direttore centrale gestione tributi dell'Agenzia delle dogane* e Alberto LIBECCIO, *Direttore interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria*.

Pongono ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, a più riprese, Giam-

paolo FOGLIARDI (PD) e Cosimo VENTUCCI (Pdl), ai quali rispondono Alberto LIBECCIO, *Direttore interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria*, e Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia gli

intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25

SEDE CONSULTIVA:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 17.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Luigi LAZZARI, *relatore*, illustra la sua ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 1*). Sottolinea che ha cercato di recepire le osservazioni e i rilievi provenienti da tutte le componenti politiche presenti in Commissione. Ringrazia pertanto i colleghi che hanno fornito un contributo sostanziale nell'elaborazione di un parere di merito, in linea con i principi generali fissati. Richiama, in particolare, la lettera e) delle condizioni, rilevando che il gestore della rete di trasmissione non può, in conformità di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, progettare, realizzare e gestire anche solo temporaneamente, infrastrutture impianti di energia elettrica destinati alla vendita. Ciò imporrà di riconsiderare il contenuto della convenzione sottoscritta nello scorso dicembre 2010 tra

il Ministero delle attività produttive e la società Terna Spa in cui si prevede che quest'ultima possa procedere alla produzione di energia.

Sottolinea, infine, che il parere proposto è risultato di una complessa azione di mediazione tra tutte le istanze emerse nel corso del dibattito, dichiarandosi disponibile ad una sua eventuale modifica solamente nel caso in cui si tratti di questioni inavvertitamente non affrontate.

Laura FRONER (PD) chiede di trasformare la lettera *e*) delle osservazioni in condizione, proponendo altresì di sopprimere l'inciso « , sia soppresso l'ultimo periodo e ».

Luigi LAZZARI, *relatore*, ribadisce che è disponibile a modificare la proposta di parere solamente attraverso l'inserimento di punti non trattati. Rileva che la richiesta dell'onorevole Froner è stata adeguatamente approfondita e che l'osservazione proposta al punto *e*) rappresenta il punto di equilibrio raggiunto da diverse istanze.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), ribadendo la richiesta formulata nella precedente seduta del 3 maggio, sollecita il relatore a inserire nella proposta di parere un'osservazione volta ad assicurare il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali contro i distributori di gas naturale e di energia elettrica e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e vigilando affinché siano applicati i principi comunitari in materia di tutela dei consumatori.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.), nel condividere la richiesta dell'onorevole Froner, ricorda che sul territorio del trentino Alto Adige vi sono numerose aziende elettriche con meno di 5 mila punti di prelievo cui dovrebbero essere riconosciute incentivazioni.

Federico TESTA (PD) pur apprezzando la scelta compiuta dal relatore che giudica equilibrata, non ritiene condivisibile applicare la medesima normativa (non di-

mentichiamo, relativa alle imprese che operano nelle isole non collegate) a tutte le imprese pubbliche con meno di 5000 punti di prelievo, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale perché diverse sono le condizioni economico-strutturali in cui esse possono trovarsi ad operare.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ringrazia tutti i commissari che hanno contribuito alla stesura di un parere che considera approfondito ed articolato.

Con riferimento al punto *e*) delle osservazioni, sottolinea di aver approfondito la questione con alcuni parlamentari e, in particolare, con l'onorevole Fugatti. Evidenzia l'impegno del Governo a seguire le questioni relative alle piccole aziende elettriche di distribuzione, sottolineando la necessità di tenere conto della ricaduta economica dei benefici che potrebbero essere loro riconosciuti. Aggiunge che la retroattività del calcolo forfettario all'anno 2008 per l'adesione ai meccanismi di perequazione è compatibile con le esigenze di bilancio. Il Governo è altresì consapevole delle problematiche affrontate quotidianamente dagli enti locali nei servizi di distribuzione elettrica, ma alle condizioni date non è possibile prevedere vincoli stringenti. Propone, quindi, di aggiungere alla lettera *e*) delle osservazioni, dopo « 2008 », le parole « previa certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. »

Dichiara di condividere la lettera *e*) delle condizioni, sottolineando che il gestore di rete si deve occupare unicamente della trasmissione e del trasporto dell'energia elettrica, non potendo pertanto svolgere altre attività (produzione o commercializzazione) salvo che siano strumentali alla sicurezza del sistema. Si dichiara infine disponibile ad accogliere l'osservazione dell'onorevole Formisano relativamente al trattamento efficace dei reclami dei clienti finali nei confronti di venditori e distributori di gas naturale e di energia elettrica.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede se la proposta del sottosegretario Saglia di pre-

vedere alla lettera *e*) delle osservazioni una preliminare certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possa consentire di trasformare l'osservazione in condizione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ritiene che sul punto si debba mantenere una osservazione.

Federico TESTA (PD) con riferimento alla lettera *h*) della proposta di parere che introduce l'articolo 24 *bis* in materia di gare per la distribuzione di gas, sottolinea come mentre è certamente auspicabile che si proceda verso una razionalizzazione degli affidamenti, la soluzione proposta — che consente di fatto il rinnovo delle numerose concessioni attualmente in atto per un periodo di dodici anni — impedirà altresì che si proceda alla definizione degli ambiti territoriali del gas per il medesimo periodo. Bisogna quindi essere consapevoli della portata effettiva della norma che si vuole introdurre. Oltretutto il Governo, accedendo a tale formulazione, riconosce un trattamento benevolo nei confronti di quelle autorità locali che hanno bandito le gare nonostante il divieto e consente quindi il consolidamento di tali comportamenti.

Alberto TORAZZI (LNP) non condivide l'osservazione svolta dall'onorevole Testa in quanto spesso le autorità locali, che devono amministrare il territorio, si trovano ad essere danneggiati dalle inerzie dello Stato centrale.

Andrea LULLI (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Testa. Il ritardo da stigmatizzare è attribuibile al Governo che non ha ancora proceduto all'individuazione degli ambiti del gas ed è comprensibile che invece i Comuni siano comunque interessati ad indire le gare. Sottolinea come in caso di interessi contrastanti la soluzione normativa adottata possa creare del contenzioso. Ritiene altresì che non si possa continuare a legiferare prevedendo continue deroghe alla normativa vigente e in evidente contraddizione con le esigenze di semplificazione normativa.

dizione con le esigenze di semplificazione normativa.

Quanto alla questione della separazione proprietaria trova blando il contenuto della condizione prevista alla lettera *f*) giudicando improprio voler interferire con le competenze attribuite all'Autorità di regolazione e creando confusione sui ruoli attribuiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia ed il gas. Giudica, infatti, complessivamente non risolto il rapporto tra quest'ultima ed il Governo, nonostante l'apprezzabile lavoro di sintesi compiuto dal relatore.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti al relatore circa le garanzie per i clienti finali-consumatori di cui all'articolo 7 che decidano di cambiare il fornitore e, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 35 dello schema di decreto in esame, che scelgano un nuovo fornitore nell'ambito del mercato libero.

Luigi LAZZARI *relatore*, intervenendo per fornire ulteriori precisazioni sulle questioni emerse, ritiene innanzitutto che l'osservazione di cui alla lettera *e*) non debba essere trasformata in una nuova condizione, così come chiesto dall'onorevole Froner. Concorda invece, in relazione alla medesima lettera, con la richiesta di integrazione formulata dal sottosegretario Saglia che prevede la certificazione da parte dell'AEGG.

Accetta altresì la richiesta di introduzione di un'ulteriore osservazione suggerita dalla collega Formisano.

Con riferimento alla lettera *e*) delle condizioni esprime al Governo una raccomandazione volta a garantire che Terna possa realizzare impianti di pompaggio, per intenderci possa effettuare la ricarica notturna degli invasi, perché tale attività possa fungere da calmiera del prezzo nel mercato di produzione dell'energia.

Quanto all'articolo 24 *bis* di cui alla lettera *h*) delle condizioni, in materia di gare, sottolinea come la formulazione scelta non esclude l'insorgere di eventuali contenziosi ma si tratta comunque di mettere un punto fermo su tale delicata questione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) non ritiene che attualmente Terna possa effettivamente gestire direttamente impianti di pompaggio.

Federico TESTA (PD) sottolinea come tale possibilità sia ora prevista nella convenzione stipulata fra Terna ed il ministero.

Ludovico VICO (PD) riguardo alla questione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas suggerisce al Governo di adottare la soluzione individuata in materia di ambiti territoriali per la raccolta dei rifiuti. In tale settore, contestualmente all'aggiudicazione delle gare si è scelto di individuare una data entro la quale sarebbero stati normativamente individuati gli ambiti territoriali.

Federico TESTA (PD) con riferimento alla lettera e) della proposta di parere, precisa che la scelta di non consentire al gestore della rete di trasmissione di operare nei mercati della produzione e della vendita è totalmente condivisibile. Resta peraltro da individuare la modalità attraverso la quale incentivare, chi è nelle condizioni di poterlo fare, la realizzazione di nuovi impianti di pompaggio, così da abbassare i costi dell'energia alla punta.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando l'apprezzabile sforzo del relatore di recepire le sollecitazioni emerse nel dibattito. Ritiene peraltro non sufficientemente garantita la separazione proprietaria del gestore della rete di trasmissione, non distinti i ruoli ed i poteri attribuiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia ed il gas e non esclude che su tali profili possa esserci un intervento autorevole della Commissione europea.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), pur apprezzando il lavoro compiuto dal relatore dichiara il voto di astensione del

proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 18.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 18.15.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo, che si connota come una legge-quadro volta a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di « un vero e proprio marchio di qualità » da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità ». La finalità di tale sistema, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione, viene individuata nell'armonizzazione delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne il contenimento

energetico, la sostenibilità ambientale, nonché il benessere fisico e psichico dei fruitori.

L'articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità » e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica. Viene poi previsto, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati principi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'approvazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 costituiscono principi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema « casa qualità ». Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame, la quale si applica, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette linee guida, a definite fattispecie di interventi relativi a edilizia residenziale di nuova costruzione (compresa edilizia residenziale pubblica); interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione; progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento. Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dalla presente proposta di legge, mentre il successivo comma 4 consente l'adesione volontaria al sistema « casa qualità » ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9. Il comma 5 prevede quindi l'obbligo di portare la certificazione « casa qualità » a conoscenza dell'acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima. In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di

estendere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

L'articolo 3 prevede l'emanazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema « casa qualità ». Il comma 1 disciplina la procedura per l'emanazione delle citate linee guida, che dovrà avvenire con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi del medesimo comma, l'emanazione del citato decreto dovrà avvenire nel rispetto dei principi generali individuati dai successivi articoli 5, 6 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del *software* di applicazione del sistema « casa qualità ». Le modifiche dei requisiti minimi del sistema « casa qualità » e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

L'articolo 4 definisce l'oggetto della certificazione che riguarda l'efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato; il soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e dei requisiti di eco-compatibilità.

L'articolo 5, in materia di valutazione dell'efficienza energetica, prevede che le singole unità immobiliari siano classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcoli stabiliti dalla normativa vigente in materia, espressamente citata.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti che nelle diverse fasi del processo edilizio vengono utilizzati ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e prevede che le singole unità immobiliari siano classificate in serie di qualità in ordine decrescente.

L'articolo 7, in materia di valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità, prevede che l'unità immobiliare sia valutata «eco-compatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità.

L'articolo 8 disciplina l'attività di certificazione affidata alle regioni, alle province e ai comuni in base ad apposita delega regionale che provvedono al rilascio della certificazione «casa qualità» previa verifica delle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente e dal progettista che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all'articolo 3. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» corrispondono, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». L'Osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del «sistema casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

L'articolo 9 reca un'articolata disciplina di incentivi e di agevolazioni destinate alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità».

In particolare prevede innanzitutto che gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edi-

lizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione «casa-qualità».

In secondo luogo stabilisce che al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento e possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune.

Fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, i comuni possono inoltre deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate ai sensi dell'articolo 4, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità», possono altresì promuovere ap-

positi interventi agevolativi diretti a favorire la diffusione del sistema « casa qualità », dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

L'articolo 10 che reca le disposizioni transitorie dispone che le norme contenute nella presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, e alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti nelle citate Linee guida. Al contrario, le disposizioni non si applicano agli edifici di

edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida.

L'articolo 11 che reca le disposizioni finali prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sottolineato che il testo è risultato ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari durante l'esame presso Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2008/92/CE, concernente la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (atto n. 335);

rilevato che il decreto si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas, che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto, e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili »;

preso atto che la scelta effettuata in relazione al mercato del gas naturale è quella del modello ITO (*Independent Transmission Operator*), scelta legittima ai sensi delle direttive CE, che peraltro indicano il modello della separazione proprietaria come quello più efficace a garantire l'effettiva indipendenza e correttezza dell'operato del Gestore;

sottolineato che appare altamente auspicabile che azienda e Governo avviino una riflessione che possa condurre ad optare per l'effettiva separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;

valutate, rispetto ai nuovi compiti assegnati all'Autorità di regolazione indipendente anche in relazione al modello ITO prescelto, le numerose criticità emergenti dal testo del decreto, che sembra allontanarsi dal dettato delle disposizioni delle direttive CE che prevedono poteri, compiti e prerogative che devono essere attribuite dagli Stati membri alle Autorità di regolazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sopprimere le parole da: « Fermo restando quanto previsto » a « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » e le parole: « e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 »;

a-bis) anche al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, all'articolo 3, al comma 7, le parole « in conformità con gli indirizzi di cui al presente comma »

siano sostituite dalle seguenti: « coerentemente con le finalità di cui al presente comma »;

b) al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: « previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) all'articolo 7 del decreto, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, sia chiarito dal Governo che ai cosiddetti « clienti vulnerabili » è garantita anche la tutela del prezzo;

d) al medesimo articolo 7, comma 7, sostituire le parole: « nonché le » con le seguenti: « nonché, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per le »;

e) in relazione alla previsione di separazione proprietaria del gestore della rete di trasmissione, di cui all'articolo 10, siano adottate apposite misure affinché il gestore del sistema di trasmissione non possa, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/72, progettare, realizzare e gestire anche solo temporaneamente infrastrutture e impianti di produzione di energia elettrica destinati alla vendita, anche attraverso autonome strutture societarie;

f) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, e dall'articolo 36, il Ministero e l'AEEG, ciascuno secondo le proprie competenze e nel rispetto del dettato delle direttive europee, valutino il piano decennale di sviluppo della rete e adottino le misure necessarie per imporre la realizzazione delle opere previste nel piano nei confronti del gestore di rete che abbia ritardato gli investimenti previsti in base allo stesso piano decennale di sviluppo della rete e il Ministero, ai fini del procedimento di cui all'articolo 36, comma 8, tenga conto delle valutazioni dell'AEEG;

g) all'articolo 24, comma 1, sia previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle im-

mobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come riconosciuto in tariffa;

h) dopo l'articolo 24 sia inserito il seguente: « articolo 24-bis (*disposizioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas*). 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: « Entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli Enti locali che abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere al definitivo affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. »

i) all'articolo 27, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: « alla differenza fra il volume relativo » fino alla fine del periodo con le seguenti; « al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2, » e riformulare l'articolo nel senso di evitare le criticità derivanti dalla coesistenza di un regime regolato (a tariffe definite) con un regime negoziato (a prezzi contrattati) sulle stesse infrastrutture di stoccaggio;

j) sia modificato l'articolo 35, prevedendo che i soggetti preposti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tengano conto dell'esito di monitoraggi periodici sull'andamento del mercato e di eventuali segnalazioni derivanti dalle Autorità di settore, che valutino la presenza di effettive condizioni di concorrenza nel mercato *retail*, anche al fine di tenere conto delle segnalazioni giunte in tal senso dalla Commissione europea;

h-bis) all'articolo 43, al fine di colmare una lacuna nel recepimento delle direttive comunitarie e di evitare incertezze e contenzioso in ordine agli interventi già di competenza dell'Autorità del-

l'energia, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« *c)* l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti 713/2009 CE, 714/2009 CE e 715/2009 CE, nonché da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni transfrontaliere. »

al comma 5, dopo le parole « propri compiti » sono aggiunte le seguenti « , ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, »;

k) in relazione al finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia garantito dal Governo, in considerazione dei compiti crescenti assegnati dalle direttive alle Autorità di regolazione, che alla medesima AEEG sia assicurata una reale autonomia gestionale, a livello sia di bilancio sia di dotazione di personale, mantenendo il valore complessivo della contribuzione che l'Autorità è tenuta a versare a favore del bilancio dello Stato; sia in particolare consentito all'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di provvedere ad un adeguamento della dotazione di personale;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ove vengono previsti i principi in base ai quali il Governo opera al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche un richiamo al rispetto delle logiche di mercato;

b) all'articolo 7, capoverso Art. 22, comma 4, lettera *a)* e all'articolo 35, comma 3, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che occorre assicurare che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

c) all'articolo 27, comma 1, capoverso 11-*quater*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione si applica compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti;

d) all'articolo 38, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le reti elettriche private, di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono le reti interne d'utenza come definite all'articolo 33 della legge n. 99/09 e le altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

e) sempre all'articolo 38, sia soppresso l'ultimo periodo e sia previsto, al fine di incentivare l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, che l'adesione agli stessi si applichi con un calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2008;

f) valuti il Governo la possibilità di inserire nel provvedimento, che riguarda le reti di approvvigionamento e di trasporto, una disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, preveda la deducibilità degli interessi passivi oltre la soglia del 30 per cento del risultato operativo lordo anche per i soggetti a natura privata, qualora investano per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, così da favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione e il potenziamento delle reti.

g) valuti il Governo l'opportunità di precisare, rendendola più aderente alla lettera del testo delle direttive, la formulazione delle disposizioni in materia di definizione di impresa verticalmente integrata, di accesso da parte della Commissione europea ai dati di cui all'articolo 5, di termini di conclusione del procedimento di certificazione di cui all'articolo 9, comma 4, di definizione di gasdotti di trasporto di cui all'articolo 10, comma 4, di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 7, di porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 5, di base di calcolo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 4;

h) sia modificato l'articolo 7, capoverso articolo 22, prevedendo che al fine di garantire la continuità della fornitura del gas naturale a tutti i clienti finali civili sia esteso l'ambito di operatività del fornitore di ultima istanza a tutti i clienti finali civili, eventualmente anche mediante l'identificazione di soggetti distinti in ragione della tipologia del cliente;

i) sia modificato l'articolo 7 capoverso articolo 22 prevedendo altresì che, qualora un cliente finale civile si trovi senza un fornitore di gas naturale e non

sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente sia tenuta a garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la disalimentazione fisica del relativo punto di prelievo, secondo le modalità e alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2008/92/CE, concernente la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (atto n. 335);

rilevato che il decreto si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas, che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto, e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili »;

preso atto che la scelta effettuata in relazione al mercato del gas naturale è quella del modello ITO (*Independent Transmission Operator*), scelta legittima ai sensi delle direttive CE, che peraltro indicano il modello della separazione proprietaria come quello più efficace a garantire l'effettiva indipendenza e correttezza dell'operato del Gestore;

sottolineato che appare altamente auspicabile che azienda e Governo avviino una riflessione che possa condurre ad optare per l'effettiva separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;

valutate, rispetto ai nuovi compiti assegnati all'Autorità di regolazione indipendente anche in relazione al modello ITO prescelto, le numerose criticità emergenti dal testo del decreto, che sembra allontanarsi dal dettato delle disposizioni delle direttive CE che prevedono poteri, compiti e prerogative che devono essere attribuite dagli Stati membri alle Autorità di regolazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sopprimere le parole da: « Fermo restando quanto previsto » a « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » e le parole: « e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 »;

b) anche al fine di evitare eventuali procedure di infrazione, all'articolo 3, al comma 7, le parole « in conformità con gli indirizzi di cui al presente comma » siano

sostituite dalle seguenti: « coerentemente con le finalità di cui al presente comma »;

c) al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: « previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri »;

d) all'articolo 7 del decreto, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, sia chiarito dal Governo che ai cosiddetti « clienti vulnerabili » è garantita anche la tutela del prezzo;

e) al medesimo articolo 7, comma 7, sostituire le parole: « nonché le » con le seguenti: « nonché, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per le »;

f) in relazione alla previsione di separazione proprietaria del gestore della rete di trasmissione, di cui all'articolo 10, siano adottate apposite misure affinché il gestore del sistema di trasmissione non possa, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/72, progettare, realizzare e gestire anche solo temporaneamente infrastrutture e impianti di produzione di energia elettrica destinati alla vendita, anche attraverso autonome strutture societarie;

g) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, e dall'articolo 36, il Ministero e l'AEEG, ciascuno secondo le proprie competenze e nel rispetto del dettato delle direttive europee, valutino il piano decennale di sviluppo della rete e adottino le misure necessarie per imporre la realizzazione delle opere previste nel piano nei confronti del gestore di rete che abbia ritardato gli investimenti previsti in base allo stesso piano decennale di sviluppo della rete e il Ministero, ai fini del procedimento di cui all'articolo 36, comma 8, tenga conto delle valutazioni dell'AEEG;

h) all'articolo 24, comma 1, sia previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il

valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, come riconosciuto in tariffa;

i) dopo l'articolo 24 sia inserito il seguente: « articolo 24-bis (*disposizioni relative al servizio pubblico di distribuzione del gas*). 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: « Entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli Enti locali che abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere al definitivo affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. »

j) all'articolo 27, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: « alla differenza fra il volume relativo » fino alla fine del periodo con le seguenti; « al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2, » e riformulare l'articolo nel senso di evitare le criticità derivanti dalla coesistenza di un regime regolato (a tariffe definite) con un regime negoziato (a prezzi contrattati) sulle stesse infrastrutture di stoccaggio;

k) sia modificato l'articolo 35, prevedendo che i soggetti preposti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tengano conto dell'esito di monitoraggi periodici sull'andamento del mercato e di eventuali segnalazioni derivanti dalle Autorità di settore, che valutino la presenza di effettive condizioni di concorrenza nel mercato *retail*, anche al fine di tenere conto delle segnalazioni giunte in tal senso dalla Commissione europea;

l) all'articolo 43, al fine di colmare una lacuna nel recepimento delle direttive comunitarie e di evitare incertezze e contenzioso in ordine agli interventi già di

competenza dell'Autorità dell'energia, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« *c)* l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei Regolamenti 713/2009 CE, 714/2009 CE e 715/2009 CE, nonché da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni transfrontaliere. »

al comma 5, dopo le parole « propri compiti » sono aggiunte le seguenti « , ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, »;

m) in relazione al finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia garantito dal Governo, in considerazione dei compiti crescenti assegnati dalle direttive alle Autorità di regolazione, che alla medesima AEEG sia assicurata una reale autonomia gestionale, a livello sia di bilancio sia di dotazione di personale, mantenendo il valore complessivo della contribuzione che l'Autorità è tenuta a versare a favore del bilancio dello Stato; sia in particolare consentito all'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di provvedere ad un adeguamento della dotazione di personale;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ove vengono previsti i principi in base ai quali il Governo opera al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche un richiamo al rispetto delle logiche di mercato;

b) all'articolo 7, capoverso Art. 22, comma 4, lettera *a)* e all'articolo 35, comma 3, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che occorre assicurare che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

c) all'articolo 27, comma 1, capoverso 11-*quater*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione si applica compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti;

d) all'articolo 38, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le reti elettriche private, di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono le reti interne d'utenza come definite all'articolo 33 della legge n. 99/09 e le altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

e) sempre all'articolo 38, sia soppresso l'ultimo periodo e sia previsto, al fine di incentivare l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, che l'adesione agli stessi si applichi con un calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2008, previa certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

f) valuti il Governo la possibilità di inserire nel provvedimento, che riguarda le reti di approvvigionamento e di trasporto, una disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, preveda la deducibilità degli interessi passivi oltre la soglia del 30 per cento del risultato operativo lordo anche per i soggetti a natura privata, qualora investano per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, così da favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione e il potenziamento delle reti.

g) valuti il Governo l'opportunità di precisare, rendendola più aderente alla lettera del testo delle direttive, la formulazione delle disposizioni in materia di definizione di impresa verticalmente integrata, di accesso da parte della Commissione europea ai dati di cui all'articolo 5, di termini di conclusione del procedimento di certificazione di cui all'articolo 9, comma 4, di definizione di gasdotti di trasporto di cui all'articolo 10, comma 4, di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 7, di porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 5, di base di calcolo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 4;

h) sia modificato l'articolo 7, capoverso articolo 22, prevedendo che al fine di garantire la continuità della fornitura del gas naturale a tutti i clienti finali civili sia esteso l'ambito di operatività del fornitore di ultima istanza a tutti i clienti finali civili, eventualmente anche mediante l'identificazione di soggetti distinti in ragione della tipologia del cliente;

i) sia modificato l'articolo 7 capoverso articolo 22 prevedendo altresì che, qualora un cliente finale civile si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente sia tenuta a garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non

sia possibile la disalimentazione fisica del relativo punto di prelievo, secondo le modalità e alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti;

j) valuti il Governo le modalità per garantire che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali contro i venditori e i distributori di gas naturale ed energia elettrica e la risoluzione extragiudiziale delle controversie avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigili affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del CENSIS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'EURISPES (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di <i>Rete Imprese Italia</i> , di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti del SIN.PA. e di rappresentanti della FAND (Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili) e della FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358)	30
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi e C. 4260 Cazzola	30
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti del CENSIS.
(*Svolgimento e conclusione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del CENSIS hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Giuseppe ROMA, *direttore del CENSIS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maria Grazia GATTI (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Marialuisa GNECCHI (PD).

Giuseppe ROMA, *direttore del CENSIS*, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.**Audizione di rappresentanti dell'EURISPES.**

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'EURISPES hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Gian Maria FARA, *presidente dell'EURISPES*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maria Grazia GATTI (PD) e Giuliano CAZZOLA (PdL).

Gian Maria FARA, *presidente dell'EURISPES*, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 maggio 2011.

Audizioni di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti del SIN.PA. e di rappresentanti della FAND (Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili) e della FISH (Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.15 alle 17.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 17 maggio 2011.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi e C. 4260 Cazzola.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 17.45 alle 18.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350-625-784-1280-1597-1606-1764-1840-1876-1968-*bis*-2038-2124-2595/A

31

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 maggio 2011.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350-625-784-1280-1597-1606-1764-1840-1876-1968-*bis*-2038-2124-2595/A.

Il Comitato si è riunito dalle 17.05 alle 18.10 e dalle 18.50 alle 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	32
Sulla composizione della Commissione	32
Esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, <i>relatore Presidente Pisanu</i>	32
Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, con riferimento alle elezioni amministrative del maggio 2011	33
Convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	33

Martedì 17 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 12.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sulla composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha nominato componente della Commissione il senatore Luigi Compagna in sostituzione del senatore Antonio Gentile, chiamato a far parte del Governo, formulando per entrambi auguri di buon lavoro.

Esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu.

Il PRESIDENTE illustra la proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al

condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, con riferimento alle elezioni amministrative del maggio 2011.

Il PRESIDENTE espone la proposta, su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di reiterare anche per le elezioni amministrative 2011 i controlli sul rispetto da parte dei partiti, delle formazioni politiche e delle liste civiche del codice di autoregolamentazione delle candidature approvato con relazione al Parlamento dalla Commissione il 18 febbraio 2010.

Prende la parola l'onorevole GARAVINI che, dopo un intervento di precisazione del PRESIDENTE, conclude il proprio intervento.

Formulano osservazioni i senatori SERRA, LI GOTTI, LAURO e MARITATI, l'onorevole NAPOLI e i senatori COSTA, LUMIA, CARUSO e ARMATO.

Il PRESIDENTE trae le conclusioni dal dibattito svolto sul tema in esame, prendendo atto che la proposta presentata si intende approvata.

Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato giovedì 19 maggio 2011 alle ore 9.

La seduta termina alle 15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, Joseph Deiss	3

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	5

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao	6
--	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339) (<i>Deliberazione</i>)	7
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	8
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
ERRATA CORRIGE	11
VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, Giuseppe Peleggi, sulle problematiche concernenti il regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale e la riduzione dell'accisa sui carburanti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	12
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	14
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere)	21
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	25
SEDE CONSULTIVA:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del CENSIS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'EURISPES (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di <i>Rete Imprese Italia</i> , di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti del SIN.PA. e di rappresentanti della FAND (Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili) e della FISH (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358)	30
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi e C. 4260 Cazzola	30

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350-625-784-1280-1597-1606-1764-1840-1876-1968- <i>bis</i> -2038-2124-2595/A	31
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	32
Sulla composizione della Commissione	32
Esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, <i>relatore Presidente Pisanu</i>	32
Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, con riferimento alle elezioni amministrative del maggio 2011	33
Convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	33

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



16SMC0004800